

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Risorse Umane - UOC Affari generali e convenzioni - UOS Contrattualizzazioni prestazioni sanitarie

OGGETTO: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Palermo per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica

L'Estensore: RENZA MONTELEONE

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il presente provvedimento si compone di
n.0 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Responsabile del Procedimento

RENZA MONTELEONE

UOS Contrattualizzazioni prestazioni
sanitarie

Dott.ssa ROSALIA DI TRAPANI

UOC Affari generali e convenzioni

Dott. VINCENZO VARIA

Dipartimento Risorse Umane

Dott. GIUSEPPE CAMPISI

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto
VISTO CONTABILE			CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE	
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.				
Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione		Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna		Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

Visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali;
- lo Statuto aziendale dell’ASP di Palermo e i provvedimenti di nomina del Direttore Generale;

Premesso che l’Università degli Studi di Palermo, ai sensi del D.L. n. 402/2017, al fine di perfezionare l’attività formativa ed assistenziale con riferimento alle Scuole di Specializzazione in area sanitaria, ha proceduto ad individuare l’ASP di Palermo quale struttura extra rete formativa a supporto delle suddette attività formative di specializzazione;

Vista la nota pec prot. n. 2026-UNPACLE-0010955 del 22/01/2026, assunta al prot. n. 38518/2026 di pari data, con la quale l’Università degli Studi di Palermo ha chiesto, tra le altre, la stipula di una convenzione per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, in particolare individuando quali strutture collegate gli Ambulatori odontoiatrici afferenti alla U.O.C. P.T.A. Albanese e quello afferente alla U.O.C. P.T.A. Centro, ivi allegando convenzione sottoscritta dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, in qualità di delegato dal Rettore;

Vista la nota prot. n. 47566 del 27/01/2026, con cui si chiedeva al Direttore del Distretto n. 42 di Palermo, nonché ai Direttori della U.O.C. P.T.A. Albanese e della U.O.C. P.T.A. Centro di fornire parere in merito alla stipula della convenzione di cui trattasi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore F.F. della U.O.C. P.T.A. Centro in data 28/01/2026 in calce alla suddetta nota ai fini della stipula della convenzione de qua, per la parte di relativa competenza;

Vista la nota prot. n. 2049/2026 del 23/04/2026, con cui il Direttore del Distretto Sanitario n. 42, anche nella qualità di Direttore della U.O.C. P.T.A. Albanese, esprimeva parere favorevole alla stipula della convenzione;

Ritenuto, per quanto sopra esplicitato, di poter stipulare convenzione con l’Università degli Studi di Palermo per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, come da convenzione allegata e parte integrante del presente provvedimento;

Visti gli articoli 3, 4 e 6 della convenzione che definiscono le modalità organizzative del tirocinio previsto per gli specializzandi;

Dato atto che la convenzione di cui trattasi ha la durata dell’intero corso della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica e decorre per un periodo di 3 anni, dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima;

Dato atto che in sede deliberante sarà individuato dalla Direzione Aziendale un dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo che, nella qualità di Referente aziendale, sarà tenuto a coordinare le attività di tirocinio;

Dato atto che

- il presente atto viene adottato nel rispetto delle vigenti normative in materia di organizzazione sanitaria, formazione professionale e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008, Legge 99/2022, GDPR – Reg. UE 2016/679);
- la collaborazione oggetto della convenzione è coerente con gli indirizzi strategici aziendali in materia di formazione, innovazione e sviluppo professionale;
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente;

- il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda Sanitaria Provinciale;

Vista la nota prot. n. 213051/2026 del 22/04/2026 di nomina del “Responsabile del procedimento” per la materia trattata del Collaboratore Amministrativo Professionale Dott.ssa Renza Monteleone, assegnato all’U.O.S. Contrattualizzazioni delle Prestazioni Sanitarie afferente alla U.O.C. Affari Generali e Convenzioni, agli atti d’ufficio;

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché, nell’osservanza dei contenuti del vigente “Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente P.I.A.O. 2026/2028 dell’A.S.P. di Palermo;

P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa che ivi si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **Stipulare** convenzione con l’Università degli Studi di Palermo per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, come da convenzione allegata e parte integrante del presente provvedimento;
2. **Dare atto** che la convenzione di cui trattasi ha la durata dell’intero corso della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica e decorre per un periodo di 3 anni, dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima;
1. **Dare atto** che in sede deliberante sarà individuato dalla Direzione Aziendale un dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo che, nella qualità di Referente aziendale, sarà tenuto a coordinare le attività di tirocinio;
2. **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda Sanitaria Provinciale;
3. **Notificare** copia del presente provvedimento, unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta digitalmente dalle parti, alla Segreteria della Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, al Distretto Sanitario n. 42 di Palermo, alla U.O.C. P.T.A. Albanese, alla U.O.C. P.T.A. Centro nonché al Referente Aziendale individuato per la convenzione in oggetto;
4. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s’intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- Ritenuto di condividerne il contenuto;

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta, che qui s’intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.

Attività Assistenziali Non Medici

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA PEDIATRICA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALE NON MEDICA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO –(d'ora in poi "Università") C.F. 8002373085– Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Palermo, Piazza Marina n. 61, da un lato;

E

L'ASP 6 Palermo, C. F./Partita IVA 058411760829, con sede in Palermo (PA), Via Giacomo Cusmano 24, in persona del Direttore Generale, Prof. Alberto Firenze, nato Castelvetro (TP) il 18/05/1969, e domiciliato per la carica in Palermo (PA), via Via Giacomo Cusmano 24, di seguito Struttura Ospitante, dall'altro;

- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il Decreto n. 270/2004;
- Vista la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" ;
- Visto l'art. 6 comma 13 della Legge n. 240/2010;
- Visto D.I. 68 del 4 febbraio 2015 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- D.I. 716 del 16 settembre 2016 "Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"
- Vista la Legge n. 24/2017;
- Visto il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Visto il Regolamento UNIPA delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria, adottato con D.R. n. 4658/2021 del 25.10.2021;
- Visto il decreto n. 67486 del 07/02/2025 del Direttore della Scuola di Specializzazione in **Odontoiatria Pediatrica**;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 21/02/2025;
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;

CONSIDERATO

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 07/05;

SI CONVIENE e STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Scopo

L'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Specializzazione in **Odontoiatria Pediatrica** - individua come struttura **collegata** da inserire nella rete formativa, di specialità analoga alla struttura di sede, i seguenti **PTA dell'A.S.P. 6 di Palermo**, al fine di avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione della Scuola di specializzazione:

PTA Enrico Albanese, Ambulatorio di Odontoiatria 1 e Ambulatorio di Odontoiatria 2

PTA Palermo Centro, Ambulatorio di Odontoiatria

La Scuola di Specializzazione comunica preventivamente l'inserimento degli specializzandi negli Ambulatori della Struttura Ospitante i dati identificativi di detto personale.

Art. 3 – Luoghi e tempi di tirocinio

Firmato digitalmente da:
Marcello Ciaccio
Data: 22/01/2026 12:20:34

La Struttura Ospitante mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli arredi e ogni altro elemento utile ai fini della formazione degli specializzandi.

L'uso delle risorse di cui al precedente comma è finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, pratico-applicative, funzionali ed integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale degli specializzandi secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico della Scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, la Struttura Ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature e delle dotazioni necessarie ad effettuare l'attività professionalizzante, nonché gli ausili didattici esistenti.

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature degli Ambulatori.

Strutture di svolgimento del tirocinio: Ambulatori.

Art. 4 – Impegni della struttura ospitante

La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- a rispettare
 - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente;
 - la normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento;
- ad osservare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a rispettare la programmazione della Scuola di Specializzazione;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività, comprensive delle attività intellettuali, siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità;
- a garantire, per la singola specialità, l'utilizzo di dotazioni strutturali adeguato alle esigenze formative.

La Struttura Ospitante, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente collegata o complementare alla rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione. Le Parti si danno comunque atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse e, pertanto, l'utilizzo del logo delle parti, straordinario o estraneo all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente Convenzione, richiederà il consenso espresso di ciascuna di esse.

La Struttura Ospitante, ai fini degli adempimenti relativi alla compilazione del Libretto-diario su supporto informatico, ai sensi dell'art. 2 di cui allegato 3 indicato all'art. 7 del D.l. n. 402 del 13 giugno 2017, provvede a fornire, annualmente, l'elenco dei dipendenti che svolgeranno l'attività di tutor, con l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale di ciascuno, che verranno inseriti nel database CSA dell'Università, con riferimento alla presente convenzione, come incarichi a titolo gratuito.

Art. 5 – Durata

La presente Convenzione, al fine di assicurare la continuità didattica, ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione in **Odontoiatria Pediatrica** e decorre per un periodo di **3** anni, dalla data di sottoscrizione della Convenzione medesima.

Art. 6 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione e secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste

Durante questo periodo lo specializzando assume progressiva responsabilità, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor in un apposito libretto-diario. In ogni caso, lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

L'attività dello specializzando non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa.

Art. 7 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 8 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del tutor indicato dal-soggetto ospitante.

Art. 9 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor del soggetto ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 10 - Monitoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è supervisionata dal tutor universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo

Lo svolgimento dell'attività didattico-formativa, concordata dal Consiglio della Scuola con i responsabili della Struttura Ospitante, deve essere appositamente documentata secondo quanto prescritto dalla vigente normativa.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 11 – Tutela assicurativa

La Struttura Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specializzando medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 12 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e il soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) *l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione allo specializzando di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna al soggetto ospitante di copia dell'attestazione finale.*

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, lo specializzando è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura ospitante secondo le modalità previste dalla stessa; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

- b) *laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui lo specializzando sarà esposto, il soggetto ospitante si impegna a somministrare allo specializzando, formazione specifica e integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;*
- c) *sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi, di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08 nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;*
- d) *al medico competente del soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, lo specializzando dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura Ospitante.*

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti dovrà essere sottoscritto un apposito Accordo integrativo (Addendum) firmato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020 (nel caso lo specializzando svolga attività medica) ovvero firmato dal delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020 (nel caso lo specializzando svolga attività non medica).

Art. 13 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura dove si svolge il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a disposizione eventuali le uniformi di servizio e quanto sia altresì necessario all'espletamento del tirocinio.

Art. 14 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati nell'art. 3.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 15 - Privacy

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni e/o integrazioni adottato dal Parlamento



Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali.

Art. 16 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 17 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

, li

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
(Prof. Marcello Ciaccio)

, li

ASP 6 di Palermo
Il Direttore Generale
Prof. Alberto Firenze

, li

ADDENDUM 2

Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020)

Tra l'Università degli Studi di Palermo (UNIPA), Scuola di Specializzazione in **Odontoiatria Pediatrica** (area non medica)

e

l'Ente ASP 6 di Palermo

Ritenuto necessario disciplinare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") con particolare riferimento agli Art.112 e Art.113 dello stesso Decreto, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo integrativo;
- 2) Il presente accordo riguarda la frequenza e gestione degli Specializzandi della Scuola di Specializzazione in **Odontoiatria Pediatrica**, equiparati a "lavoratori esterni" come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.
- 3) Il datore di lavoro degli Specializzandi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 101/2020, è individuato nel Responsabile della Struttura universitaria, autorizzato alla stipula giusta delega conferita dal Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Palermo.
- 4) L'Ente ASP 6 di Palermo è l'esercente delle zone classificate in cui possono svolgere la loro attività di tirocinio formativo i detti Specializzandi. *Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n. 101/2020.*
- 5) Il presente accordo regola i rapporti relativi alle attività formative degli Specializzandi, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto (*«Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone*). Il presente accordo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.
- 6) Ai fini di quanto previsto all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020, dopo che il progetto formativo è approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in un'apposita seduta, UNIPA, per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione (EdR) richiede e acquisisce una valutazione dei rischi e concorda un vincolo di dose per l'attività che lo Specializzando andrà a svolgere presso l'Esercente per il periodo specificato.
In base a tale indicazione, l'EdR di UNIPA effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e – nel caso – provvede a classificare lo Specializzando come lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art.112 1.b);
- 7) Gli Specializzandi sono formati e informati da parte dell'A.O.U.P. nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale di cui al D.Lgs. 81/2008, con integrazione a cura dell'EdR di UNIPA della parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111;
- 8) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020, per le attività oggetto della convenzione che i lavoratori esterni effettueranno all'interno delle zone classificate per cui sono state valutate le stime di rischio associate, l'esercente è tenuto ad assicurare la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (sorveglianza fisica e sanitaria) ai sensi del presente accordo e del Decreto.
- 9) Gli specializzandi sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché delle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto; tali norme saranno rese disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed EdR di UNIPA su semplice richiesta (Art.112.1.m);
- 10) sarà fornita agli specializzandi, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata, assicurandosi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2. d);
- 11) saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività (Art. 113.2.e).
- 12) Saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività, al loro utilizzo e sarà assicurato che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113.2. f);
- 13) Sono adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'EdR dell'Esercente le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A o trasmessi al Datore di Lavoro e all'EdR di UNIPA i risultati delle letture dosimetriche del lavoratore esterno di categoria B, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del D.Lgs.101/2020 (Art.113.2.h, Art.113.2.g);
- 14) il datore di lavoro, l'esercente e gli EdR si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'EdR di UNIPA eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati.
- 15) Ai sensi dell'Art. 115 del decreto, UNIPA garantisce che per i Lavoratori classificati Non Esposti ai sensi del Decreto, siano assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora quest'ultimi svolgano a

qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite dall'Esercente in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare è garantito che i Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale, con integrazione a cura dell'EdR di UNIPA della parte finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111.

- 16) Per assicurare quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D. Lgs.101/2020, il Datore di Lavoro e L'Esercente definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2);
- 17) Le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo saranno integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione.

In particolare, le parti coopereranno ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni mediante lo scambio tempestivo delle pertinenti informazioni, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1. n, Art.113.3. a).

Ai soli fini del Dlgs. 101/2020, l'Ente sarà considerato Datore di lavoro e non Esercente nel caso in cui lo specializzando svolga la propria attività formativa pratica esclusivamente presso l'Ente medesimo